Ipotesi di linee guida per l'ascolto del minore

LIMITI DELL'ASCOLTO:

Il bambino e in genere la persona minore di età dovranno essere ascoltati dal giudice solo nei procedimenti civili contenziosi (separazioni, divorzi e relative modifiche nonché nei procedimenti contenziosi ex art. 317 bis c.c. per i figli naturali) e non nei giudizi di separazione consensuali e divorzi congiunti, loro modifiche su domanda congiunta e nei giudici su domanda congiunta ex art. 317 bis c.c.

Nei giudizi non contenzioni appena ricordati si procederà all'ascolto solo laddove particolari circostanze del caso lo facciano ritenere opportuno.

Nei giudizi contenziosi la non audizione del bambino che ha compiuto 12 anni dovrà essere adeguatamente motivata dal giudice, con specifico riferimento al caso concreto e non mera clausola di stile (non con semplice riferimento al fatto che si ritiene l'audizione contraria all'interesse del minore o addirittura dannosa ma perché la si ritiene tale);

considerato altresì:

che qualora debba essere disposta dal giudice l'audizione di un bambino di età inferiore ai 12 anni il giudice potrà nominare un ausiliario ex art. 68 cpc per valutare preventivamente la capacità di discernimento del bambino stesso, come pure per farsi assistere durante l'ascolto sia dell'infradodicenne che dall'ultradodicenne,

viene stabilito quanto segue:

TEMPI DELL'ASCOLTO

 Il giudice dovrà individuare i tempi dell'ascolto tenendo prioritariamente	
conto delle esigenze della persona minorenne, ed in particolare, i suoi impegni	
scolastici.	
L'udienza dovrà essere fissata in orari in cui possano essere garantiti:	
- riservatezza, sia per quanto attiene all'udienza, sia per l'ingresso in	
 Tribunale o negli altri luoghi designati;	
 - puntualità di trattazione;	
- disponibilità di tempo per mettere a suo agio la persona minorenne	
LUOGO DELL'ASCOLTO	
 Nei tribunali dovrà essere allestita una stanza deputata all'ascolto con impianto	
di videoregistrazione e specchio unidirezionale.	
Nei Tribunali ove non esiste o non può essere allestita, il giudice potrà	
avvalersi di altre strutture pubbliche o private	
 Il sistema di audio registrazione non esonera il giudice dalla verbalizzazione	
ASCOLTO DIRETTO E INDIRETTO	
Ascolto diretto da parte del giudice o ascolto indiretto, delegato dal giudice ad	
altri, non sono equivalenti e deve essere preferito il primo al secondo, salvo	
che particolari ragioni consiglino altra modalità.	
Nell'ascolto diretto, il giudice potrà farsi assistere da un ausiliario esperto in	
psicologia o neuropsichiatria infantile	
ATTIVITA' PREPARATORIE ALL'ASCOLTO:	

Prima dell'ascolto del minore, in udienza fissata in data precedente, le parti e i difensori proporranno al giudice i temi che desiderano vengano trattati durante il colloquio del magistrato con la persona minorenne ed il giudice rappresenterà alla parti la gravità del comportamento, e le sue possibili conseguenze, qualora tentassero di condizionare in qualsiasi modo la manifestazione del pensiero del figlio minorenne dando contestualmente le più opportune indicazione sulla modalità, costruttive ed indispensabili, di preparazione dello stesso all'incontro col giudice ed anche, eventualmente, circa le modalità di accompagnamento del minorenne in tribunale o in altro luogo indicato per l'incontro.

Il bambino/giovane dovrà essere, dai propri genitori, informato in precedenza dell'incontro e delle condizioni del suo svolgimento.

È fatto divieto ai difensori di intrattenersi con la persona minorenne prima che venga ascoltata dal giudice ed è dovere degli stessi difensori raccomandare al proprio assistito di non condizionare la volontà ed il pensiero del figlio che si appresta ad essere ascoltato dal giudice.

È fatto altresì divieto ai difensori di incontrare i figli minori dei propri assistiti durante tutta la durata del procedimento.

MODALITA' DELL'ASCOLTO

L'ascolto della persona minorenne si svolgerà alla presenza del giudice titolare della procedura, esclusa qualsiasi sua sostituzione, o mediante l'ascolto indiretto ovvero su DVD disposto nella fase di merito, assistito eventualmente dall'ausiliare all'uopo nominato ex art. 68 c.p.c.. Giudice ed

Ausiliario dovranno avere esatta conoscenza dei fatti di causa e del contesto familiare in cui vive la persona minorenne.

L'audizione avverrà senza la presenza delle parti, al fine di evitare condizionamenti, anche solo di natura emotiva.

I difensori parteciperanno all'ascolto alle spalle dello specchio unidirezionale.

In caso non sia disponibile la stanza attrezzata con specchio unidirezionale, i
difensori saranno presenti in aula curando di mantenere un contegno consono
alla delicatezza della situazione e di non rivolgere domande dirette al minore.

Ciascuna parte avrà diritto ad ottenere un DVD contenente la audio registrazione dell'ascolto.

In caso di ascolto di più fratelli e/o sorelle, il Giudice, sentiti i difensori, valuterà se ascoltarli individualmente o congiuntamente.

• SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA DEDICATA ALL' ASCOLTO E VERBALIZZAZIONE

- Nella prima fase dell'udienza, il Giudice e/o l'ausiliario, se nominato, spiegherà al minore il motivo della convocazione con linguaggio adatto all'età, sottolineando che le sue opinioni saranno tenute in debito conto, sebbene il Tribunale possa decidere in modo difforme dai desideri manifestati, al fine di meglio risolvere i problemi per i quali la famiglia si è rivolta al giudice.
- Nella seconda fase, il giudice lascerà che il minore esprima liberamente i propri pensieri e desideri prima di proporre le domande,

<u> </u>	avendo cura di formulare domande aperte con linguaggio semplice e
-	con ascolto attento alle esigenze di una persona minorenne.
	Dovrà essere, al termine, redatto un resoconto, utilizzando, quanto più
-	possibile, il linguaggio utilizzato dal minore e le sue stesse espressioni,
	che verrà letto al minore. Detto resoconto verrà allegato al verbale di
	udienza.
	Ove il bambino manifesti rifiuto al colloquio, il giudice potrà rinviare
	ad altra data per un nuovo tentativo, o prendere atto del rifiuto al
	colloquio e adottare i provvedimenti che ritiene opportuni.
	- Nella terza fase, allontanato il minore, verranno introdotte le parti e i
	difensori, a cui verrà data lettura del resoconto. Questi potranno
	formulare le loro osservazioni, curando, i difensori, di mantenere un
	clima disteso e di reciproco rispetto.
	Ove il giudice intenda analizzare in maniera più approfondita il
	contenuto delle dichiarazioni del minore, potrà convocare le parti ad
	altra udienza